

Newsletter del 11 Dicembre 2017

Detrazione IVA e registrazione fatture: gli impatti del DL n. 50/2017

Al fine di agevolare i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria tra la Comunicazione Dati Fatture e la Comunicazione delle Liquidazioni Iva Periodiche, il Decreto di cui sopra ha anticipato il termine previsto per l'esercizio al diritto della detrazione dell'IVA anticipando, di conseguenza il termine per la registrazione delle fatture di acquisto.

La nuova norma di fatto ha modificato

1. L'articolo 19 c. 1 DPR 633/72 – Detrazione - riducendo in modo significativo, il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato
2. L'art. 25 del DPR 633/1972- Registrazione degli acquisti - che disciplina il termine entro il quale una fattura deve essere annotata nel registro Iva delle fatture d'acquisto per poter esercitare la detrazione.

1. Termine detrazione IVA (articolo 19 co.1 DPR 633/72)

Per effetto delle modifiche apportate dell'art. 2 co 1 del D.L. 50/2017, **il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione Iva sulle fatture di acquisto, può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui il diritto è sorto.**

Si ricorda che il diritto alla detrazione dell'iva sorge, secondo le regole generali di cui all'articolo 6 DPR 633/72, nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, ovvero quando l'operazione si considera effettuata ai fini Iva e di conseguenza fatturata (consegna e spedizione per i beni mobili, stipula dell'atto per i beni immobili e pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi).

Le nuove disposizioni in materia di detrazione IVA trovano applicazione con riferimento alle **sole fatture e alle bollette doganali emesse a partire dall'1.1.2017**.

Conseguentemente le nuove regole non si applicano per le fatture degli anni 2015 e 2016, per le quali la detrazione non sia stata ancora esercitata, e che in base alle disposizioni previgenti, non è ancora decorso il termine per l'esercizio alla detrazione.

Si ricorda che precedentemente la normativa prevedeva la possibilità di detrarre l'Iva al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto; per chiarezza espositiva per le fatture 2015 il termine è il 30 aprile 2018, per le fatture 2016 il 30 aprile 2019.

E' del tutto evidente che il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione IVA è stato di fatto anticipato di ben 2 anni rispetto a quello precedentemente previsto.

2. Termini annotazione delle fatture ricevute (articolo 25 DPR 633/72)

Per ciò che concerne i termini di registrazione, la nuova norma dispone che le fatture d'acquisto e le bollette doganali debbano essere annotate *"In apposito registro anteriormente alla **liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa **all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno**".*

E' evidente che il tenore letterale del nuovo articolo 25 DPR 633/72 consente di effettuare la registrazione della fattura entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell'anno nel quale sono ricevute.

Quest'ultimo appare incompatibile con il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta.

A titolo esemplificativo per una fattura datata dicembre 2017 e ricevuta dall'acquirente nel mese di maggio 2018, la registrazione del documento potrebbe essere effettuata entro il 30 aprile 2019 (termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricezione del documento), mentre la detrazione dell'imposta sarebbe negata in quanto il termine per l'esercizio della detrazione è scaduto (30 aprile 2018 termine di presentazione della dichiarazione iva dell'anno in cui è sorto il diritto).

3. Conclusioni

Alla luce delle novità introdotte, vi invitiamo a porre attenzione alle fatture non ancora pervenute nei termini di esercizio della detrazione iva, in particolare alle fatture "a cavallo d'anno", ovvero a quelle fatture che saranno ricevute nel 2018 ma relative ad operazioni effettuate (quindi fatturate) nel 2017, in quanto le norme, così come sono state modificate, presentano alcune criticità applicative, e non essendo ben coordinate tra loro, possono determinare difficoltà nella detrazione dell'IVA che ribadiamo potrà essere esercitata:

- a. Entro i termini della LIQUIDAZIONE IVA periodica del
 - mese di DICEMBRE 2017 (quindi il 16 gennaio 2018) per i contribuenti con periodicità mensile
 - IV TRIMESTRE 2017 (quindi entro il 16 marzo 2018) per i contribuenti con periodicità trimestrale
- b. O al più tardi entro e non oltre i termini di presentazione della DICHIARAZIONE ANNUALE IVA del 2017 (per cui il 30 aprile 2018)

Alla data di oggi, scaduto il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, la normativa non prevede la possibilità di recuperare l'imposta non detratta nei termini previsti dell'art. 19 co1 attraverso l'invio di una dichiarazione integrativa a favore.

Sarà pertanto necessario raccogliere tempestivamente tutte le fatture di acquisto sollecitando i fornitori ad inviarvi rapidamente le fatture affinché possiate procedere alla loro registrazione, al fine di detrarre l'iva nei termini previsti dalle novità introdotte dall'01 gennaio 2017.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHAMMER